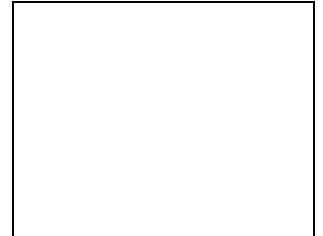


Civile Ord. Sez. 5 Num. 23380 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: MARCONI DANIELA
Data pubblicazione: 16/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4443/2018 R.G. proposto da:

TRIO GIANCARLO, elettivamente domiciliato a Roma presso lo studio dell'avv. Patrizio Vannutelli, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Biaggi per procura speciale in calce al ricorso;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;

-controricorrente-

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

-intimato-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 177 del 2017, depositata il 26 gennaio 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dal Consigliere Daniela Marconi.

FATTI DI CAUSA

1. La controversia trae origine dall'impugnazione da parte di Giancarlo Trio dell'avviso di accertamento n. TK501F507319, relativo all'anno di imposta 2009, con cui l'amministrazione finanziaria, all'esito delle indagini bancarie sui suoi conti correnti, aveva accertato, ai sensi dell'art. 32 comma 1, dell'art. 38 comma 1 e dell'art. 41 *bis* d.P.R. n. 600 del 1973, un reddito non dichiarato di complessivi euro 746.289,00, desumibile dai versamenti non giustificati. Le indagini bancarie avevano avuto origine dalla constatazione della mancata presentazione da parte del contribuente delle dichiarazioni dei redditi nel periodo 2004 al 2009, nonostante il ruolo di amministratore svolto in due società del settore dell'edilizia, e dell'esiguità del reddito dichiarato nell'anno 2010 a fronte dell'acquisto di un immobile con un mutuo di 600.000 euro.

2. La CTP di Roma aveva rigettato il ricorso del contribuente, secondo cui la maggior parte dei versamenti in conto corrente contestati erano stati giustificati come restituzioni di finanziamenti erogati alle società che amministrava mentre l'atto impositivo dell'ufficio doveva ritenersi nullo in difetto della prescritta autorizzazione alle indagini bancarie e in mancanza dei presupposti dell'accertamento possibile solo nei confronti di imprenditori e lavoratori autonomi. Nel corso del giudizio di primo grado il contribuente aveva, inoltre, proceduto alla formulazione di motivi aggiunti deducendo la nullità dell'avviso di accertamento, anche ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, per difetto assoluto di sottoscrizione e per la mancanza di valida delega posto che l'atto era stato sottoscritto, su delega del Direttore

provinciale, da un soggetto privo della qualifica dirigenziale o della qualifica di funzionario di terza fascia.

3. La CTR del Lazio, adita in appello dal contribuente, aveva rigettato il gravame confermando integralmente la pronuncia di primo grado.

4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, e l'Agenzia delle Entrate si è difesa depositando il controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze a cui la difesa del contribuente ha notificato il ricorso per cassazione nonostante non sia legittimato a contraddire sull'impugnazione dell'atto impositivo e sulla pretesa fiscale.

1.1. La giurisprudenza della Corte, al riguardo, è consolidata nell'affermare che « In tema di contenzioso tributario, la legittimazione "ad causam" e ad "processum" spetta, infatti, esclusivamente all'Agenzia delle Entrate, con riferimento ai procedimenti introdotti successivamente al 1° gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa la sua istituzione, dovendosi invece considerare inammissibile la domanda proposta nei confronti del Ministero.» (Cass. n. 29183 del 2017; Cass. n. 1954 del 2020; Cass. n. 6196 del 2015).

1.2. Deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 comma 1 e 61 del d.P.R. n. 600 del 1973 oltre che dell'art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR erroneamente ritenuto la tardività della deduzione della nullità dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di sottoscrizione che, ai sensi dell'art. 61 d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere eccepita a pena di decadenza nel giudizio di primo grado ma non necessariamente nel ricorso

introduttivo, stante il disposto dell'art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992 che consentirebbe, sotto questo profilo, la deduzione di motivi integrativi anche in ragione della mancata produzione in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate della delega.

La CTR avrebbe, comunque, erroneamente escluso, in violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, la nullità dell'avviso di accertamento nonostante il difetto assoluto di sottoscrizione riferibile ad un dirigente dell'amministrazione finanziaria, per mancanza di valida delega in capo al soggetto che l'aveva sottoscritto pur non avendo la qualifica di dirigente né di funzionario di terza fascia.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. L'art. 61 comma 2 d.P.R. n. 600 del 1973, invocato dal ricorrente a fondamento della sua tesi, stabilisce che "La nullità dell'accertamento ai sensi del terzo comma dell'art. 42 e del terzo comma dell'art. 43, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado" e si colloca nel contesto della previsione che riconosce al contribuente la facoltà di impugnare l'atto impositivo secondo le regole previste dalla disciplina del contenzioso tributario, espressamente richiamata dal comma precedente.

Si tratta di una norma che individua i limiti della facoltà di impugnazione del contribuente, sotto i profili indicati, ma che è destinata, in ogni caso, ad operare nel contesto della disciplina del contenzioso tributario.

2.3. Secondo l'orientamento consolidato della Corte il processo tributario, in quanto diretto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità dell'atto impositivo è strutturato come un giudizio di natura impugnatoria e tale caratteristica ne circoscrive l'oggetto ai fatti e alle questioni di diritto esposti nell'atto impositivo da Agenzia delle Entrate a fondamento della pretesa fiscale e ai motivi di impugnazione specificamente dedotti dal contribuente con l'atto introduttivo.

L'ampliamento successivo dell'oggetto del giudizio, attraverso la deduzione di motivi aggiunti, è facoltà riconosciuta alle parti dall'art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992 solo nell'ipotesi in cui sia reso necessario dalla produzione di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione.

In particolare, la deduzione della nullità dell'atto impositivo per difetto di sottoscrizione o per l'assunta sottoscrizione da parte di un soggetto diverso da quelli individuati dall'art. 42 d. P.R. n. 600 del 1973, costituisce un vizio di invalidità autonomo dell'avviso di accertamento non rilevabile d'ufficio che deve essere dedotto, come ragione di impugnazione con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, salvo che non ricorrano i presupposti dell'art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992 per la sua proposizione come motivo aggiunto.

2.4. Afferma, al riguardo, la Corte che «Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione"» (Cass. n. 33189 del 2024; Cass. n. 9637 del 2017; Cass. n. 15051 del 2014; Cass. n. 23326 del 2013; Cass. n. 19337 del 2011).

In particolare « L'invalidità dell'atto per difetto di sottoscrizione nel processo tributario non è riconducibile all'eccezione di decadenza o di prescrizione, in quanto fondata su elementi diversi dal mero trascorrere del tempo, che richiedono uno specifico ed autonomo accertamento, per cui, ove non

proposta nel ricorso introduttivo, non può essere ricondotta alle suddette eccezioni originarie o essere proposta successivamente, in assenza dei presupposti per la formulazione di motivi aggiunti, ai sensi degli artt. 24 e 58 del d.lgs. n. 546 del 1992.» (Cass. n. 18707 del 2024).

2.5. La CTR si è attenuta ai principi richiamati allorché ha ritenuto la tardività della deduzione del motivo di nullità dell'atto impositivo per difetto di sottoscrizione e di valida delega, introdotto con la memoria ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992, contenente motivi aggiuntivi di impugnazione dell'atto tributario in difetto dei presupposti affermando " *E, invero, per quanto riguarda la sostenuta invalidità della delega di firma dell'atto impositivo, deve osservarsi che tale eccezione non è stata proposta nel ricorso introduttivo. Sul punto, dunque, non può più porsi un problema di validità, perché, data la natura del processo tributario, si rendono definitivi tutti gli aspetti non contestati nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, introducendo il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. Infatti, si evidenzia che le contestazioni sulla sottoscrizione dell'atto impugnato devono essere contenute nel ricorso in primo grado, in quanto, in generale, la nullità dell'atto impugnato non è rilevabile d'ufficio da parte del giudice.*"

Non sussistono, pertanto, le violazioni di legge lamentate.

3. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 32, 38, 39 e 41 *bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 67 t.u.i.r., oltre che dell'art. 3 comma 1 legge n. 241 del 1990 e dell'art. 12 legge n. 212 del 2000.

La CTR avrebbe illegittimamente avallato l'operato dell'ufficio che aveva erroneamente fatto ricorso alle indagini bancarie di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti di un privato cittadino che non rivestiva la qualità di imprenditore né di lavoratore autonomo senza, peraltro, individuare l'attività lavorativa da cui avrebbe tratto il reddito contestato, annoverato

fra i "redditi diversi" di cui all'art. 67 t.u.i.r. nella generica motivazione dell'atto impositivo in violazione del suo diritto di difesa.

La CTR avrebbe, poi, erroneamente valutato, in violazione degli articoli 38, 39 e 41 bis d.P.R. n. 600 del 1973, le giustificazioni addotte in relazione alle presunzioni tratte dall'ufficio dal suo ruolo nelle due società edilizie e dalla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed avrebbe, infine, illegittimamente trascurato la ragione di nullità dell'atto impositivo dedotta in relazione alla mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie.

3.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui è confusamente dedotto in relazione alla violazione di una pluralità di norme anche inconferenti rispetto alla fattispecie sottoposta all'esame della CTR, come l'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, ed in modo tale da richiedere il riesame nel merito dell'intera vicenda proponendo, sotto l'apparente deduzione della violazione degli articoli 38, 39 e 41 bis d.P.R. n. 600 del 1973, una valutazione alternativa del materiale probatorio relativo alle circostanze dedotte a giustificazione dei versamenti bancari, inammissibile nell'ambito del giudizio di legittimità.

3.2. È, invece, parzialmente fondato nella parte in cui, con sufficiente chiarezza, delinea la violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 sotto il duplice profilo della delimitazione soggettiva dell'ambito applicativo della norma e dell'incidenza della mancata allegazione o produzione in giudizio del provvedimento di autorizzazione al compimento delle indagini bancarie sulla validità dell'avviso di accertamento.

3.3. Sotto il primo profilo la censura è infondata perché la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il metodo di ricerca attraverso le indagini bancarie dei dati rilevanti ai fini dell'accertamento del reddito imponibile previsto dall'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e la relativa presunzione legale si applicano anche ai contribuenti che non siano imprenditori o lavoratori autonomi, salvo la diversa valenza nell'ambito

delle diverse categorie della presunzione legale della natura reddituale dei prelevamenti, derivata dall'intervento della sentenza della Corte Cost. n. 228 del 2014 che ne ha limitato l'operatività ai contribuenti che esercitano attività di impresa.

3.4. Afferma la Corte, al riguardo, dando continuità ad un orientamento assunto sin dall'ordinanza n. 23041 del 2015 che «In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti.» (Cass. n. 9403 del 2024). Ne consegue che « l'utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l'onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni

non sono fiscalmente rilevanti» (Cass. n. 25812 del 2021; Cass. n. 5971 del 2026).

3.5. Nel caso di specie la CTR non si è discostata dai principi richiamati allorché ha respinto il motivo di gravame del contribuente concludendo *“Quindi, l'accertamento originato dai controlli bancari può essere effettuato anche nei riguardi dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo o d'impresa.”*

3.6. La censura è, invece, fondata sotto il profilo della violazione di legge sottesa al mancato riconoscimento nella sentenza impugnata della nullità dell'avviso di accertamento in ragione dell'omessa allegazione o produzione in giudizio del provvedimento di autorizzazione all'esecuzione delle indagini bancarie.

3.7. L'autorizzazione prevista dall'art. 32 comma 1 n. 7) del d.P.R. n. 600 del 1973 costituisce, per espressa previsione normativa, il presupposto di legittimità dell'acquisizione delle informazioni bancarie che come tale deve preesistere all'esercizio del potere istruttorio ed essere portato a conoscenza del contribuente onde assolvere alla funzione di controllo e delimitazione dell'ingerenza dell'amministrazione finanziaria nella sua sfera privata in modo tale da consentirgli la verifica della corretta conduzione delle indagini entro i limiti temporali e gli scopi stabiliti dall'autorità sovraordinata.

3.8. La sentenza della Corte EDU, Prima Sezione, 8 gennaio 2026, Ferrieri e Bonassisa c. Italia, ha ravvisato la violazione dell'art. 8 CEDU nella disciplina interna relativa all'accesso e all'esame dei dati bancari da parte dell'amministrazione finanziaria, evidenziando la carenza di qualità della legge e delle garanzie offerte contro l'arbitrarietà dell'esercizio del potere istruttorio e la mancanza, pure *ex post*, di un controllo giurisdizionale o indipendente effettivo del corretto esercizio del potere, anche in ragione della tradizionale lettura interna della disciplina che esclude l'obbligo di motivazione dell'autorizzazione ed ogni incidenza della sua mancanza sulla

validità dell'atto impositivo (Cass. n. 8849 del 2015; Cass. n. 14026 del 2012; Cass. n. 19564 del 2018; Cass. n. 3242 del 2021; Cass. n. 10576 del 2022).

3.9. Alla luce del mutato quadro convenzionale, la giurisprudenza di legittimità più recente ha rivisitato in chiave evolutiva il proprio orientamento esprimendo il principio secondo cui «In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l'autorizzazione prevista dall'art. 32, primo comma, n. 7), del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall'art. 51, secondo comma, n. 7), del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, costituisce il titolo dell'ingerenza nei dati bancari del contribuente e deve essere resa conoscibile in modo da consentire la verifica della sua esistenza, della sua collocazione temporale, dei suoi presupposti, dell'oggetto e dei limiti dell'accesso. Ne consegue che, ove, a fronte di specifica contestazione del contribuente, risulti che l'autorizzazione non sia allegata né comunque resa conoscibile nel suo contenuto essenziale, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l'avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fonda su di essa». (Cass. n. 19960 del 2026; Cass. n. 19956 del 2026).

In particolare, « L'interpretazione evolutiva orientata convenzionalmente e in senso eurounitario impone, dunque, di mantenere ferma la natura interna e preparatoria dell'autorizzazione, ma di esigere, anzitutto, che essa preesista alla richiesta di consultazione del conto bancario, essendo il titolo dell'ingerenza e, al contempo, che essa rechi un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l'oggetto e i limiti dell'accesso, così da assicurare che l'ingerenza risulti delimitata, controllabile e proporzionata. In questo senso, il diritto vivente di questa Corte non viene dismesso, ma armonizzato con il sopravvenuto quadro sovranazionale. Va, anzi, valorizzata e recepita nell'ambito in discussione la

giurisprudenza di questa Corte in base alla quale gli effetti dell'illegittimità del provvedimento autorizzatorio all'accesso domiciliare (e, a maggior ragione, quelli della mancanza di esso) refluiscono sulla legittimità dell'atto impositivo scaturito dall'accesso che sia fondato sulla documentazione acquisita in quella sede, "non rilevando che tale sanzione non sia prevista espressamente, in quanto essa deriva dalla regola generale secondo cui l'assenza di un presupposto di un procedimento amministrativo inficia tutti gli atti nei quali esso si articola" (Cass. n. 32101/2018; Cass. nn. 25049 e 25050/2025).» (Cass. n. 20694 del 2026).

3.10. L'autorizzazione al compimento delle indagini bancarie deve, quindi, preesistere all'esercizio del potere istruttorio corredata del contenuto minimo indispensabile alla verifica del suo corretto esercizio e deve essere portata a conoscenza del contribuente per il controllo dell'osservanza dei limiti imposti al potere di ingerenza nella sua sfera privata ai fini dell'esercizio del diritto di difesa dall'abuso, pena l'inutilizzabilità della documentazione bancaria acquisita e l'invalidità dell'avviso di accertamento nella parte in cui si fonda sull'impiego delle informazioni tratte dai dati bancari.

3.11. Nel caso in esame, ove è incontestato il fatto che l'autorizzazione alle indagini bancarie non è stata allegata all'avviso di accertamento né è stata prodotta nel corso del giudizio di merito dall'amministrazione finanziaria, le risultanze delle movimentazioni bancarie non possono trovare ingresso nel giudizio, sicché la valutazione complessiva del quadro indiziario dev'essere rieditata dal giudice di merito espungendo le risultanze delle indagini bancarie per verificare se ne risulti o meno, comunque, la fondatezza della pretesa tributaria.

3.12. La sentenza impugnata deve, sul punto, essere cassata con rinvio per nuovo esame e verifica della fondatezza o meno della pretesa tributaria tenuto conto dell'inutilizzabilità dei dati tratti dall'indagine bancaria.

4. Il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate va, dunque, accolto con riferimento al secondo motivo nei limiti indicati in motivazione, infondato il primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Accoglie il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in relazione al secondo motivo nei limiti indicati in motivazione e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 3.7.2026.

Il Presidente

MARIA LUISA DE ROSA